

CODICE ETICO E DI CONDOTTA DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE (O.d.M.) FORENSE DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI AOSTA

Approvato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Aosta nell'adunanza del 10 aprile 2025

Preambolo

Il presente Codice Etico e di Condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per Mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali l'Organismo di Mediazione Forense di Aosta, tutti i Mediatori dell'Organismo, necessariamente Avvocati iscritti al Foro di Aosta, nonché tutti coloro che a qualsiasi titolo vi collaborino, hanno l'obbligo di aderire. L'Organismo, i Mediatori e tutti coloro che a qualsiasi titolo vi collaborino si impegnano ad osservare ogni precetto del presente Codice Etico e di Condotta.

Essere iscritti all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta o comunque collaborare a qualsiasi titolo con lo stesso o partecipare a qualsiasi titolo all'attività dello stesso comporta l'accettazione incondizionata e senza riserve del Regolamento dell'Organismo, e del presente Codice Etico e di Condotta.

Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di tre parti:

- a) Regole di condotta ed etiche dell'Organismo di Mediazione;*
- b) Regole di condotta ed etiche del Mediatore;*
- c) Disposizioni particolari e complementari.*

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un avvocato, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente ed altamente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa, qualora ve ne sia richiesta da parte di tutte le parti o ne sussistano, a parere del Mediatore stesso, le condizioni ed i presupposti, come da Regolamento.

L'adesione al codice di condotta non pregiudica l'applicazione della normativa nazionale o delle regole che disciplinano la professione forense tra cui, in primo luogo, il Codice Deontologico Forense.

PRIMA PARTE: REGOLE DI CONDOTTA ED ETICHE DELL'ORGANISMO DI MEDIAZIONE

ART. 1: PRINCIPI DELL'ORGANISMO

1.1 Rispetto delle norme giuridiche

L'Organismo di Mediazione svolge la propria attività nel rispetto delle norme giuridiche e dei regolamenti che disciplinano la sua attività.

1.2 Competenza

L'Organismo di Mediazione promuove la formazione professionale e l'aggiornamento dei mediatori, del personale e di tutti coloro che a vario titolo prestano la collaborazione all'attività dell'Organismo.

1.3 Uguaglianza

L'Organismo di mediazione ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche.

1.4 Responsabilità

L'Organismo di Mediazione si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge, nei modi e termini previsti dalla disciplina vigente.

1.5 Rapporti interni ed esterni correttezza e lealtà

Tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano all'attività dello stesso si impegnano ad uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà, improntando il loro operato secondo criteri di onestà, imparzialità, correttezza, lealtà, serietà, riservatezza e rispetto reciproco.

1.6 Conflitti di interesse

Tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano all'attività dello stesso devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti dell'Organismo di Mediazione stesso o delle parti in mediazione rispettando, comunque, le decisioni che in proposito vengono assunte dall'Organismo di Mediazione.

1.7 Riservatezza

Tutti coloro che a qualsiasi titolo collaborano con l'Organismo di Mediazione e che partecipano all'attività dello stesso sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento stesso; l'Organismo di Mediazione garantisce nell'acquisizione, nel trattamento e nella conservazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non il rispetto della vigente disciplina sulla privacy.

1.8 Equità e indipendenza

L'Organismo di Mediazione si impegna ad essere indipendente nello svolgimento del servizio e a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti; i mediatori e quanti collaborano a qualsiasi titolo con l'Organismo di Mediazione devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza, oltre che il principio di equità. I soggetti che prestano la propria attività per l'Organismo di mediazione, i mediatori e quanti collaborano a qualsiasi titolo con l'Organismo di Mediazione non possono ricevere alcun corrispettivo diverso dalle indennità previste dallo Statuto o dal Regolamento, né regalie per il compimento di un atto di loro competenza né cedere ad alcuna forma di condizionamento nell'espletamento dei loro incarichi.

1.9 Linguaggio

L'Organismo di Mediazione si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, ad utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile.

1.10 Trasparenza

L'Organismo di Mediazione si impegna a portare a conoscenza il presente Codice Etico ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, nonché agli utenti mediante la pubblicazione sul proprio sito WEB istituzionale.

SECONDA PARTE: REGOLE DI CONDOTTA ED ETICHE DEI MEDIATORI

ART. 1: COMPETENZA, NOMINA, ONORARI DEI MEDIATORI E PROMOZIONE DEI LORO SERVIZI

1.1. Competenza

I Mediatori devono essere competenti nelle materie per le quali hanno espressamente dichiarato di avere conoscenza ed esperienza. I Mediatori devono altresì conoscere a fondo il procedimento di Mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento sia per le materie di propria competenza, sia con riguardo alla propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto anche riguardo alle norme pertinenti ed ai sistemi di accesso alla professione.

1.2. Nomina

Il Mediatore deve consultare la Segreteria e le parti, riguardo alle date in cui la mediazione potrà aver luogo. Prima di accettare l'incarico, il Mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la Mediazione del caso proposto e, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito.

1.3. Pagamenti

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il Mediatore fornirà alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili alla Mediazione.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2: INDIPENDENZA E RICUSAZIONE DEL MEDIATORE - IMPARZIALITÀ E NEUTRALITÀ

2.1. Indipendenza e ricsuzione del Mediatore

Qualora esistano circostanze che possano intaccare l'indipendenza del Mediatore o determinare un conflitto di interessi, il Mediatore deve informarne immediatamente le parti prima di agire o di proseguire la propria opera. Le suddette circostanze includono: qualsiasi relazione di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti; qualsiasi interesse di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione; il fatto che il Mediatore abbia agito in qualità diversa da quella di Mediatore per una o più parti.

In tali casi il Mediatore può accettare l'incarico o proseguire la Mediazione solo se sia certo di poter condurre la Mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità e, in ogni caso, con il consenso espresso delle parti. Il dovere d'informare le parti costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.

È fatto divieto al Mediatore di assumere diritti o obblighi connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione dell'opera o del servizio. Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.

Il Mediatore, può essere ricusato in qualsiasi momento dalle parti in mediazione, qualora lo stesso non si sia attenuto alle disposizioni di cui all'art. 21 del DM 150/23, all'art 62 Codice Deontologico e all'art. 815 c.1 cpc.

2.2. Imparzialità e neutralità

Il Mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze. Ove occorra ed in caso di controversie di particolare complessità, il Mediatore può richiedere alla Segreteria dell'O.d.M. Forense, l'assistenza di un altro Co-mediatore ovvero di essere sostituito.

ART. 3: L'ACCORDO, IL PROCEDIMENTO E LA RISOLUZIONE DELLA CONTROVERSIA

3.1. Procedura

Il Mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di Mediazione e il ruolo dell'Organismo di Mediazione, del Mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso.

Il Mediatore deve, in particolare, fare in modo che prima dell'avvio della Mediazione le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di Mediazione, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza in capo al Mediatore ed alle parti. Il Mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.

Le parti possono concordare con il Mediatore il modo in cui la Mediazione dovrà essere condotta, con riferimento a un insieme di regole o altrimenti, se lo reputa opportuno, il Mediatore può ascoltare le parti separatamente.

3.2. Correttezza del procedimento

Il Mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento.

Il Mediatore deve curare la stesura dei verbali con la massima diligenza.

3.3. Fine del procedimento

Il Mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini. Il Mediatore, inoltre, deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo e delle possibilità di rendere l'accordo esecutivo. Il Mediatore è comunque tenuto a non sottoscrivere il verbale che contenga l'accordo raggiunto in autonomia dalle parti se gli avvocati, che assistono le parti, non abbiano (ai sensi dell'art. 12 DLGS 28/2010) attestato e certificato la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico. Il Mediatore non deve mai sottoscrivere l'accordo e, nel caso in cui l'accordo sia contenuto nel verbale a costituirne un unico atto, deve dare atto espressamente che la firma da lui apposta si riferisce esclusivamente al verbale.

ART. 4: RISERVATEZZA

4.1 Il Mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla Mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la Mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.

4.2 Qualsiasi informazione riservata comunicata al Mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

TERZA PARTE: DISPOSIZIONI PARTICOLARI E COMPLEMENTARI

ART. 1: REQUISITI DI ONORABILITÀ DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI COLLEGATI

1.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione Forense di Aosta, necessariamente un avvocato iscritto allo stesso Foro, deve dichiarare ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.

1.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione comporta la cancellazione del Mediatore dall'Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite, senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il Mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.

1.3 Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a

sospendere il Mediatore dalla attività, sino alla definizione di tali circostanze, ovvero, se le condizioni *ex lege* sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta l'applicazione del procedimento previsto dal successivo art. 5.

1.4 Nei casi previsti dai precedenti punti 1.2 e 1.3, l'Organismo si riserva il diritto di agire nei confronti del Mediatore per l'eventuale risarcimento dei danni.

ART. 2: ISCRIZIONE, FORMAZIONE ED ESPERIENZA DEL MEDIATORE

2.1 Il Mediatore dell'Organismo di Mediazione Forense di Aosta è un avvocato iscritto presso l'Albo degli Avvocati di Aosta che sia in regola:

- a) con i pagamenti della quota annuale di iscrizione all'Albo di appartenenza;
- b) con gli adempimenti e i pagamenti contributivi e previdenziali richiesti da Cassa Nazionale Forense.

Non può svolgere le funzioni di mediatore per un numero superiore a 5 organismi.

Deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.

2.2 Il Mediatore iscritto all'Organismo di Mediazione Forense di Aosta si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23 e successive modifiche, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e di Condotta e quant'altro stabilito dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo di Mediazione Forense di Aosta, fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.

2.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dalle liste dei Mediatori dell'Organismo e comporta la sostituzione del Mediatore nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.

2.4 Tenuto conto della imprescindibile esigenza di garantire la qualità, la professionalità e la competenza dei Mediatori, la permanenza all'elenco dei Mediatori potrà essere subordinata ad una successiva e periodica valutazione, che sarà espletata con modalità di volta in volta stabilite dal Consiglio Direttivo dell'O.d.M. Forense.

2.5 La valutazione potrà essere estesa a qualsiasi Mediatore forense, anche se iscritto dal 2011.

2.6 I Mediatori iscritti nell'elenco devono mantenere i livelli qualitativi richiesti dall'Organismo, frequentando un corso di formazione e aggiornamento di almeno diciotto ore per biennio *ex art. 24 DM 150/23*.

2.7 La mancata partecipazione ai corsi di aggiornamento, così come la mancata disponibilità a

sottoporsi all'eventuale valutazione periodica di qualità, comporteranno la cancellazione dall'elenco dei Mediatori.

ART. 3: GESTIONE DELLA MEDIAZIONE E DOVERI. SOSTITUZIONI

3.1 Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità *ex art.* 14, comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 28/2010.

3.2 Il Mediatore è obbligato a presenziare alla mediazione per la quale è stato incaricato tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore. Se per gravi ragioni non può presenziare anche ad un solo incontro di mediazione deve attivarsi per farsi sostituire da un Mediatore di propria fiducia, onerando la Segreteria di tale adempimento, solo nel caso in cui non abbia trovato un sostituto. Qualora la Segreteria sia obbligata a sostituire un Mediatore anche solo per un incontro, il Mediatore che opererà la sostituzione diverrà definitivamente il Mediatore incaricato ed il Mediatore sostituito perderà lo specifico incarico sul procedimento in corso.

La mancata comunicazione scritta alla segreteria dell'O.d.M. Forense da parte del Mediatore nei termini sopra indicati è assimilata alla mancanza di un giustificato motivo, salvo ricorrano casi gravissimi. La mediazione verrà tolta a quel Mediatore ed assegnata definitivamente al sostituto.

Ogni abuso dello strumento della sostituzione sarà oggetto di accertamento da parte del Consiglio Direttivo dell'Organismo che potrà convocare, senza indugio, il Mediatore incaricato per chiarimenti riservandosi di valutare gli eventuali provvedimenti del caso.

3.3 L'attività di mediazione deve essere condotta dal Mediatore con dignità e decoro, tenendo ben presenti, sin dall'accettazione dell'incarico, doveri di professionalità, serietà, efficienza, imparzialità, neutralità e riservatezza cui il Mediatore è tenuto.

3.4 Il Mediatore deve gestire il procedimento di mediazione assicurando che gli incontri si svolgano nelle migliori condizioni operative possibili e non deve limitarsi ad una attività esclusivamente burocratica. La professionalità del Mediatore esige infatti che lo stesso si attivi concretamente per consentire alle parti di valutare effettivamente la possibilità di proseguire la procedura.

3.5 È di fondamentale importanza che il Mediatore sia estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti e le opinioni. A tal fine, il Mediatore non potrà mai operare discriminazioni di sorta.

3.6 Il Mediatore non può assumere la funzione di rappresentante o di consigliere delle parti per tutta la durata della procedura di mediazione. Il Mediatore non potrà assumere la funzione di arbitro nella medesima controversia.

3.7 Nell'esercizio della propria attività, il Mediatore deve rispettare la dignità, il diritto alla riservatezza, all'autodeterminazione ed all'autonomia di coloro che si avvalgono del procedimento di mediazione.

ART. 4 ULTERIORI DOVERI DEL MEDIATORE DESIGNATO

4.1 Il Mediatore per adempiere alla sua funzione deve:

- a) sottoscrivere per ogni mediazione per la quale è designato una dichiarazione di imparzialità e indipendenza;
- b) informare le Parti circa le regole di funzionamento della mediazione e sulla necessità di farsi assistere da un legale di fiducia, quando previsto dalla legge;
- c) favorire le condizioni di un libero scambio fondato sul mutuo rispetto degli interessi e delle persone.

ART. 5 VIOLAZIONE DEI DOVERI/IMPEGNI DEL MEDIATORE – PROVVEDIMENTI SANZIONATORI

5.1 La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del Mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, comporta, a seconda della sua gravità, l'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti, quali:

- (a) il richiamo verbale;
- (b) l'avvertimento scritto;
- (c) la sospensione fino ad un massimo di sei mesi dalla turnazione d'ufficio degli incarichi con conseguente revoca degli incarichi in essere;
- (d) la cancellazione dalle liste dell'Organismo.

5.2 In ogni caso il Responsabile dell'O.d.M., qualora intraveda nelle condotte dell'Avvocato/Mediatore anche comportamenti disciplinarmente sanzionabili, provvede a segnalare immediatamente la circostanza al Consiglio dell'Ordine.

5.3 Su segnalazione del Responsabile dell'Organismo, il Consiglio Direttivo provvede alla contestazione scritta dei fatti e convoca, con un preavviso, non inferiore a 15 giorni il Mediatore.

Nei casi più gravi, sussistendo giustificati motivi, il Consiglio Direttivo può provvedere alla immediata sospensione cautelativa del Mediatore dagli incarichi ad esso affidati e dall'assegnazione di nuovi incarichi anche *inaudita altera parte* in attesa della definizione del procedimento avviato nei suoi confronti.

5.4 Il Mediatore convocato, nel termine di giorni 5 (cinque) dalla ricezione della lettera di convocazione, ha la facoltà di chiedere un rinvio, qualora impossibilitato a partecipare all'incontro, indicando altre date ed orari di disponibilità.

In tal caso sarà cura della Consiglio Direttivo fissare nei successivi quindici giorni altra data ed orario per l'audizione del Mediatore.

Dinanzi al Consiglio Direttivo il Mediatore sarà chiamato a fornire, anche con memorie scritte, ogni utile spiegazione in merito alle proprie condotte e ai fatti contestati.

All'esito del colloquio, del quale verrà redatto verbale, il Consiglio Direttivo assumerà le proprie decisioni corredate di motivazione. Ove non ritenga di disporre l'archiviazione il Consiglio Direttivo adotterà i provvedimenti sanzionatori di cui ai precedenti punti 5.1, graduandoli in funzione della gravità dei fatti e di eventuali precedenti nel biennio antecedente i fatti.

All'esito della sospensione il Mediatore potrà essere nuovamente nominato secondo le ordinarie procedure di assegnazione degli stessi.

5.5 Il Mediatore, sospeso anche in via cautelativa o a cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'O.d.M., verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

ART. 6 COMPENSI

6.1 Il Mediatore avrà diritto a percepire, in caso di svolgimento dell'incontro di mediazione, il 60% di quanto effettivamente versato dalle parti costituite a titolo di indennità di mediazione (il compenso si intende da maggiorare con il contributo previdenziale e l'IVA (detratta la RA sull'imponibile).

ART. 7 RINVII NORMATIVI

7.1 Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense.

ART. 8 ENTRATA IN VIGORE

8.1 Il presente Codice Etico e di Condotta unitamente allo statuto e al regolamento verrà trasmesso, ai sensi degli artt. 13 e 14 e 42 del D.M. 150/2023, al Responsabile del Registro presso il Ministero della Giustizia.

8.2 Le norme e le disposizioni contenute nel presente Codice Etico e di Condotta entreranno in vigore decorsi in termini previsti dal D.M. 150/2023.